

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 364

33° anno

28 dicembre 1990

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 3774/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2761/90 relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3775/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante misure transitorie relative agli scambi di alcuni prodotti agricoli originari dell'ex Repubblica democratica tedesca 2
- ★ Regolamento (CEE) n. 3776/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2321/86 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1336/86 che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera 4
- ★ Regolamento (CEE) n. 3777/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1547/87 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 in ordine agli acquisti d'intervento del burro 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 3778/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1175/81 che determina le zone di destinazione per l'applicazione delle restituzioni nei settori delle uova e del pollame 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 3779/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante misure transitorie applicabili dopo l'unificazione della Germania nel settore delle uova e del pollame 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 3780/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3576/90 del Consiglio per quanto riguarda la sospensione temporanea del regime di compensazione all'importazione, nonché dei dazi doganali, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo immessi al consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca 11

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CEE) n. 3781/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3576/90 del Consiglio per quanto riguarda la sospensione temporanea del regime degli importi regolatori, nonché dei dazi doganali, per i prodotti vitivinicoli immessi al consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca	14
* Regolamento (CEE) n. 3782/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie nel settore del tabacco greggio applicabili dopo l'unificazione della Germania	17
* Regolamento (CEE) n. 3783/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante misure transitorie applicabili nel settore delle sementi dopo l'unificazione tedesca	19
* Regolamento (CEE) n. 3784/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità	21
* Regolamento (CEE) n. 3785/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 19/82 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi	23
* Regolamento (CEE) n. 3786/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CEE) n. 1761/90	24
* Regolamento (CEE) n. 3787/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2123/89 che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità	26
* Decisione n. 3788/90/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1990, relativa all'instaurazione di misure tariffarie transitorie per i prodotti contemplati dal trattato CECA a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1992 per tenere conto dell'unificazione tedesca	27
* Decisione n. 3789/90/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica la decisione n. 322/89/CECA recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia	29

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

90/668/CEE :

* Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1990, che modifica la decisione 89/471/CEE relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania	30
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3774/90 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1990
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2761/90 relativo alle scorte di prodotti
agricoli presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 e l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2761/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ⁽²⁾ contiene disposizioni riguardanti il censimento e la compilazione di un inventario delle scorte di prodotti agricoli;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo ⁽³⁾, il summenzionato regolamento è applicabile fino al 31 dicembre 1990;

considerando che, con il proprio regolamento (CEE) n. 3577/90, il Consiglio ha previsto l'adozione di misure per

un periodo transitorio più lungo; che per garantire, dopo il 31 dicembre 1990, sia l'esecuzione del censimento delle scorte e la compilazione dell'inventario di cui al regolamento (CEE) n. 2761/90, sia la realizzazione dei controlli previsti dal medesimo regolamento, è d'uopo abrogare la data limite di applicazione del regolamento (CEE) n. 2761/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2761/90, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Esso si applica a partire dall'unificazione della Germania fino al 31 dicembre 1991. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3775/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante misure transitorie relative agli scambi di alcuni prodotti agricoli originari dell'ex Repubblica democratica tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che la Commissione ha adottato misure provvisorie relative all'esportazione, a condizioni particolari, di alcuni prodotti agricoli originari dell'ex Repubblica democratica tedesca⁽²⁾;

considerando che, ai fini della stabilità dei mercati agricoli comunitari, è opportuno garantire l'esecuzione degli accordi conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi prima dell'unificazione; che è inoltre opportuno emanare, per tutti i settori interessati, disposizioni particolari che garantiscano, a determinate condizioni, l'esecuzione di contratti conclusi tra operatori privati prima dell'unificazione;

considerando che è a tal fine opportuno prorogare l'autorizzazione in virtù della quale la Germania, attingendo a risorse nazionali, può o integrare l'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti interessati, oppure, ove non esista una restituzione comunitaria all'esportazione, versare una restituzione all'esportazione dei prodotti interessati;

considerando che i termini entro i quali è concesso avvalersi di questa facoltà devono essere determinati in funzione del prevedibile periodo di esecuzione degli accordi conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che, ai fini di un corretto funzionamento dell'attività commerciale, è opportuno emanare disposizioni sulla validità delle restituzioni specifiche e dei titoli rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione;

considerando tuttavia che per evitare qualsiasi indebito vantaggio nel settore dei cereali, occorre prevedere che in caso di proroga della validità del titolo l'interessato

riununci, per la durata della proroga, alla riscossione delle maggiorazioni mensili della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a fondi nazionali, una restituzione complementare in aggiunta all'importo fissato dalla normativa comunitaria:

— per l'esportazione dei prodotti oggetto di accordi riguardanti i settori dei cereali, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame, conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990, ovvero

— per l'esportazione, a partire dal 3 ottobre 1990, dei prodotti agricoli originari dell'ex Repubblica democratica tedesca, purché una restituzione all'esportazione specifica sia stata garantita per iscritto all'esportatore dalle autorità di quel paese prima del 3 ottobre 1990.

2. La Germania è autorizzata a concedere, attingendo a risorse nazionali, una restituzione per l'esportazione delle carni ovine e caprine oggetto di accordi conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990, e per altre esportazioni di tali prodotti originari dell'ex Repubblica democratica tedesca, purché risultino soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1, secondo trattino.

3. Gli accordi che non contemplano precisi impegni in materia di prezzi e quantitativi non sono presi in considerazione.

4. La Germania può avvalersi del disposto del paragrafo 1, primo trattino e del paragrafo 2 solo per i quantitativi oggetto degli accordi ivi indicati.

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽²⁾ Regolamenti (CEE) n. 2762/90, (CEE) n. 2764/90, (CEE) n. 2768/90, (CEE) n. 2769/90, (CEE) n. 2770/90, (CEE) n. 2771/90 e (CEE) n. 2772/90 del 27 settembre 1990; GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 3, 9, 15, 17, 19, 21 e 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

Articolo 2

1. I titoli d'esportazione senza fissazione anticipata della restituzione rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca restano validi per un uso nel territorio della Comunità.

I titoli di esportazione con prefissazione della restituzione rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca restano validi solo per un uso nel territorio della Germania.

2. I titoli d'importazione rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca restano validi per l'importazione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

3. A richiesta dell'interessato la Germania è autorizzata a prorogare fino al 30 giugno 1991 la validità dei titoli di esportazione e di prefissazione della restituzione rilasciati

dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca per i prodotti dei settori delle carni ovine, suine e bovine e per prodotti del settore lattiero-caseario; tuttavia, per quanto riguarda i prodotti del settore dei cereali, la Germania è autorizzata a prorogare la validità dei suddetti titoli solo fino al 31 marzo 1991 e a condizione che l'interessato rinunci, per la durata della proroga, alle maggiorazioni della restituzione previste all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso si applica fino al 30 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3776/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2321/86 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1336/86 che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 841/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca⁽³⁾, è stato inserito nel regolamento (CEE) n. 1336/86 l'articolo 4 bis per rendere detto regolamento applicabile sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca entro il 31 marzo 1991; che occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2321/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/88⁽⁵⁾;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2321/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 2:

a) al paragrafo 1, primo comma è aggiunto il seguente terzo trattino:

« — entro il 31 gennaio 1991 per quanto riguarda i produttori stabiliti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »

b) al paragrafo 2, lettera c), è aggiunto il seguente terzo trattino:

« — per i produttori stabiliti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, ad abbandonare definitivamente tutta la produzione lattiera o parte di essa entro il 31 marzo 1991 e a rinunciare ad ogni diritto al quantitativo di riferimento abbandonato nell'ambito del regime di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68. »

2) All'articolo 3:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):

« c) comunica immediatamente ai produttori stabiliti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca se la domanda è stata o no accettata e ne informa gli acquirenti interessati. »;

b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca l'insieme delle domande ammesse al beneficio dell'indennità verta su un quantitativo superiore a quello di cui all'articolo 4 bis, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1336/86, la Germania adotta le disposizioni per l'accettazione delle domande conformemente al disposto del primo comma. »

3) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4. Per quanto riguarda i produttori stabiliti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca l'indennità viene versata in una sola volta entro il 31 luglio 1991. »

4) All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

« L'importo dell'indennità è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° gennaio 1991. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 53.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3777/90 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1547/87 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 in ordine agli acquisti d'intervento del burro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3117/90⁽³⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1185/90⁽⁵⁾, stabilisce i criteri che disciplinano la sospensione e il ripristino degli acquisti di burro da parte degli organismi d'intervento nella Comunità o in parte di essa; che a tal fine il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione⁽⁶⁾ fa obbligo agli Stati membri di rilevare i prezzi di mercato del burro a livello nazionale e, limitatamente al Regno Unito, a livello regionale; che la Germania è stata autorizzata fino al 31 dicembre 1992 ad assimilare il burro prodotto sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e classificato sotto la denominazione « Export Qualität » al burro di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1185/90⁽⁸⁾; che è opportuno adeguare in conformità le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1547/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 1:

a) al paragrafo 2 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« 2. Non appena si constati che per due settimane consecutive in uno Stato membro oppure, limitatamente al Regno Unito a alla Repubblica federale di Germania, in una regione, il prezzo di mercato ha raggiunto un livello pari o inferiore al 92 % del prezzo d'intervento ovvero, in caso d'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 777/87, un livello pari al 90 % di tale prezzo, la Commissione ripristina gli acquisti previsti dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 nello Stato membro o nella regione di cui trattasi. »;

b) al paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« 3. Non appena si constati che per due settimane consecutive in uno Stato membro oppure, limitatamente al Regno Unito e alla Repubblica federale di Germania, in una regione, il prezzo di mercato ha raggiunto un livello superiore al 92 % del prezzo d'intervento ovvero, in caso di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 777/87, un livello pari al 90 % di tale prezzo, è possibile decidere la sospensione degli acquisti previsti dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 nello Stato membro o nella regione di cui trattasi. »

2) All'articolo 3 è aggiunto il seguente trattino:

« — il territorio della Repubblica federale di Germania comprende due regioni: il territorio della Repubblica federale di Germania di prima del 3 ottobre 1990 e il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »

3) All'articolo 4:

a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Il rilevamento dei prezzi di mercato a livello nazionale ovvero, limitatamente al Regno Unito e alla Repubblica federale di Germania, a livello regionale, deve avvenire secondo le modalità che seguono: »;

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 119 del 15. 5. 1990, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 31.

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. Ogni giovedì la Commissione compara il livello dei prezzi di mercato in ciascuno Stato membro oppure, limitatamente al Regno Unito e alla Repubblica federale di Germania, in ciascuna

regione, con il prezzo d'intervento applicabile nei rispettivi Stati membri. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3778/90 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1990****recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1175/81 che determina le zone di destinazione per l'applicazione delle restituzioni nei settori delle uova e del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio ⁽⁴⁾ e il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio ⁽⁵⁾ hanno stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo;

considerando che la situazione del mercato mondiale delle uova e del pollame ha reso necessario fissare le resti-

tuzioni differenziate secondo modalità meno rigide di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1175/81 della Commissione ⁽⁶⁾ nel quale si faceva riferimento a zone determinate in anticipo; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento in parola;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1175/81 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.⁽⁵⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.⁽⁶⁾ GU n. L 120 dell'1. 5. 1981, pag. 77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3779/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante misure transitorie applicabili dopo l'unificazione della Germania nel settore delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3577/90 prevede tra l'altro la possibilità di adottare provvedimenti a complemento delle misure oggetto di tale regolamento, per garantire l'integrazione armoniosa del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agraria comune;

considerando che, date le difficoltà di adattamento alle condizioni del mercato comunitario incontrate dalla produzione di pollame dell'ex Repubblica democratica tedesca, è opportuno non applicare, a titolo transitorio, ai galli, galline e polli congelati e surgelati prodotti e commercializzati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il regolamento (CEE) n. 2967/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati

o surgelati⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3204/83⁽⁸⁾;

considerando che nel regolamento (CEE) n. 2772/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, recante misure provvisorie da applicare dopo l'unificazione della Germania nei settori delle uova e del pollame⁽⁹⁾, la Commissione medesima aveva inserito, a titolo provvisorio per il periodo compreso tra l'unificazione e il 31 dicembre 1990, una disposizione in tal senso; che, dato il perdurare della situazione di cui sopra, è opportuno continuare ad applicare il regime di cui trattasi oltre la data citata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 109/80, della Commissione, del 18 gennaio 1980, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/90⁽¹¹⁾, include la Repubblica democratica tedesca tra i paesi terzi; che è necessario modificare tale regolamento per sopprimere il riferimento all'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Germania è autorizzata a consentire la produzione e la commercializzazione, sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, di galli, galline e polli congelati e surgelati il cui tenore d'acqua estraneo assorbito durante la preparazione superi i quantitativi indicati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2967/76.

Articolo 2

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 109/80 sono soppresse le parti di frase « e della Repubblica democratica tedesca ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

L'articolo 1 si applica dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.

⁽⁶⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

⁽⁷⁾ GU n. L 339 dell'8. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 315 del 15. 11. 1983, pag. 17.

⁽⁹⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 23.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 14 del 19. 1. 1980, pag. 30.

⁽¹¹⁾ GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3780/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3576/90 del Consiglio per quanto riguarda la sospensione temporanea del regime di compensazione all'importazione, nonché dei dazi doganali, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo immessi al consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3576/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, recante sospensione temporanea dei meccanismi previsti agli articoli 123, 152, 318 e 338 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e dei dazi doganali per i prodotti vitivinicoli e gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo immessi al consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3576/90 ha stabilito le condizioni che devono essere rispettate affinché i prodotti di cui trattasi siano ammessi a beneficiare della sospensione temporanea del regime della compensazione all'importazione e dei dazi doganali; che è necessario adottare modalità d'applicazione per gli ortofrutticoli oggetto di detta sospensione;

considerando che, in base al flusso di scambi tra la Spagna e il Portogallo da un lato e la Repubblica democratica tedesca dall'altro, accertato per un periodo di riferimento comprendente gli anni 1987, 1988 e 1989, è possibile fissare un quantitativo annuo medio cui applicare il beneficio della sospensione soltanto per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna;

considerando che, per essere ammessi al beneficio della sospensione, i prodotti devono venir consumati allo stato fresco o essere trasformati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che con il termine « trasformazione » va designato l'uso degli ortofrutticoli di cui trattasi per la fabbricazione di una delle preparazioni di cui al capitolo 20 della nomenclatura combinata;

considerando che è opportuno prescrivere che il documento d'accompagnamento degli ortofrutticoli dalla zona di spedizione al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca sia il certificato di controllo rilasciato in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2638/69 della Commissione, del 24 dicembre 1969, relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3078/89⁽³⁾;

considerando che, per accertare il consumo o la trasformazione dei prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, è d'uopo applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3124/89⁽⁵⁾;

considerando che è opportuno prevedere, qualora ricorrano le condizioni di ammissione al beneficio della sospensione e venga presentata apposita domanda da parte degli operatori, il rimborso degli importi già riscossi per le spedizioni di ortofrutticoli effettuate dopo l'unificazione della Germania e anteriormente al 1° gennaio 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi medi annui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3576/90 vengono fissati, per gli ortofrutticoli, per un periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, secondo le modalità indicate in allegato. Qualora la durata di un periodo nel corso del quale si applica la sospensione non corrisponda a quella sopra indicata, i quantitativi vengono fissati proporzionalmente alla durata effettiva del periodo di sospensione rispetto alla durata della relativa campagna di commercializzazione.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti mediante aggiudicazione dalla competente autorità tedesca, che garantisce parità di accesso agli operatori economici interessati.

3. Per trasformare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3576/90 si intende l'impiego dei prodotti considerati, ai fini della fabbricazione delle preparazioni di cui al capitolo 20 della nomenclatura combinata.

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 327 del 30. 12. 1969, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 294 del 13. 10. 1989, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 81.

⁽⁵⁾ GU n. L 301 del 19. 10. 1989, pag. 10.

Articolo 2

Salve le disposizioni speciali di cui all'articolo 3, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3576/90:

- il trasporto del prodotto di cui trattasi deve avere inizio sul territorio spagnolo e deve essere accompagnato dal certificato di controllo rilasciato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2638/69; tale documento reca, nella casella 13, l'indicazione « Questo prodotto è destinato a venir immesso al consumo nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca »; detta indicazione è autenticata mediante l'apposizione del timbro, della data e della firma da parte delle competenti autorità dello Stato membro di spedizione;
- congiuntamente alla dichiarazione relativa all'immissione in consumo è presentato un documento rilasciato dalle autorità tedesche, nel quale si attesta che i prodotti di cui trattasi sono immessi a beneficiare del disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3576/90;
- per assicurare il controllo sull'uso dei prodotti di cui all'articolo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3576/90, le autorità tedesche competenti curano che le norme fissate dal regolamento (CEE) n. 4142/87 siano applicate.

Articolo 3

Per i prodotti immessi al consumo nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca anteriormente al 1° gennaio 1991, i dazi doganali e, se del caso, gli importi correttivi già riscossi sono rimborsati su presentazione, da

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

parte degli interessati, di una domanda debitamente giustificata, entro il limite dei quantitativi fissati proporzionalmente, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1.

A tal effetto, entro il 31 marzo 1991 l'interessato inoltra alla competente autorità tedesca preposta alla gestione del sistema di aggiudicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, una domanda, corredata in particolare del certificato di controllo indicato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2638/69, che ha accompagnato il trasporto del prodotto. Detta autorità rilascia un documento attestante che il prodotto di cui trattasi è ammesso a beneficiare del disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3576/90. Qualora i quantitativi totali per i quali è richiesto il rimborso superino quelli fissati conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, il quantitativo al quale si riferisce ciascuna domanda è ridotto in proporzione del superamento.

Il rimborso è effettuato prima del 31 luglio 1991.

Articolo 4

La Germania comunica alla Commissione, entro il 20 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotto che hanno beneficiato della sospensione, operando una distinzione in base alla natura della sospensione medesima e della categoria del prodotto.

La Commissione ne informa senza indugio gli altri Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso si applica a decorrere dal 3 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

(t)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi medi annui	
		Spagna	Portogallo
0702 00	Pomodori	10	—
0805 10	Arance	37 700	—
0805 30 10	Limoni	20 900	—
0810 10	Fragole	20	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 3781/90 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1990

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3576/90 del Consiglio per quanto riguarda la sospensione temporanea del regime degli importi regolatori, nonché dei dazi doganali, per i prodotti vitivinicoli immessi al consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3576/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, recante sospensione temporanea dei meccanismi previsti agli articoli 123, 152, 318 e 338 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e dei dazi doganali per i prodotti vitivinicoli e gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo immessi in consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3576/90 ha stabilito le condizioni che devono essere rispettate affinché i prodotti siano ammessi a beneficiare della sospensione temporanea del regime degli importi regolatori e dei dazi doganali; che è necessario adottare modalità d'applicazione per i prodotti vitivinicoli oggetto di detta sospensione;

considerando che, in base al flusso di scambi tra la Spagna e il Portogallo da un lato e la Repubblica democratica tedesca dall'altro, constatato per un periodo di riferimento comprendente gli anni 1987, 1988 e 1989, è possibile fissare un quantitativo annuo medio cui applicare il beneficio della sospensione soltanto per i vini provenienti dalla Spagna;

considerando che, per essere ammesso al beneficio della sospensione, il vino deve venir consumato tal quale o trasformato sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che è opportuno precisare il termine « trasformazione » basandosi sulle definizioni riportate nel regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliamento e l'imbottigliamento⁽²⁾;

considerando che è opportuno prescrivere che il documento destinato a scortare il trasporto del vino sia il documento commerciale omologato redatto e convalidato dalla competente autorità spagnola conformemente a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2276/90⁽⁴⁾; che, per garantire l'effettiva utilizzazione del vino nel territorio dell'ex Repubblica

democratica tedesca, è d'uopo applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3124/89⁽⁶⁾;

considerando che sembra equo prevedere, qualora ricorrano le condizioni di ammissione al beneficio e venga presentata apposita domanda, il rimborso degli importi già riscossi per spedizioni di vino effettuate anteriormente al 1° gennaio 1991 e dopo l'unificazione della Germania;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I quantitativi medi annui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3576/90 vengono fissati, per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli, per un periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, secondo le modalità indicate in allegato. Nel caso in cui la durata di un periodo nel corso del quale si applica la sospensione non corrisponda a quella sopra indicata, i quantitativi vengono fissati proporzionalmente alla durata effettiva del periodo di sospensione.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti mediante un sistema di aggiudicazione, gestito dalla competente autorità tedesca e tale da garantire un accesso indiscriminato agli operatori economici interessati.

3. Per trasformare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3576/90 si intende :

- la trasformazione in vino mediante fermentazione alcolica totale o parziale di mosti d'uva, di mosti d'uva concentrati, di mosti d'uva parzialmente fermentati o di vini nuovi ancora in fermentazione;
- la trasformazione in vino spumante o in vino frizzante mediante prima o seconda fermentazione alcolica, a seconda dei casi, di mosti di uve, di vini atti a diventare vino da tavola, di vini da tavola o di v.q.p.r.d.

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 21. 7. 1989, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 81.

⁽⁶⁾ GU n. L 301 del 19. 10. 1989, pag. 10.

Articolo 2

Ferme restando le disposizioni particolari di cui all'articolo 3, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3576/90:

- il trasporto del prodotto di cui trattasi deve avere inizio sul territorio spagnolo e deve essere scortato da un documento commerciale omologato redatto conformemente a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 986/89; detto documento è convalidato dal visto della competente autorità spagnola e reca, nella casella riservata alle annotazioni ufficiali, l'indicazione « Questo prodotto è destinato a venir immesso al consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca »; detta indicazione è autenticata mediante l'apposizione del timbro, della data e della firma da parte del responsabile della summenzionata autorità;
- congiuntamente alla dichiarazione relativa all'immissione al consumo è presentato un documento rilasciato dalle autorità tedesche, nel quale si attesta che i prodotti in questione sono ammessi a beneficiare del disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3576/90;
- per garantire il controllo dell'utilizzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3576/90, le competenti autorità tedesche curano che le norme fissate dal regolamento (CEE) n. 4142/87 siano applicate.

Articolo 3

Per i prodotti immessi al consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca anteriormente al 1° gennaio 1991, gli importi regolatori e/o i dazi doganali già

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

riscossi sono rimborsati, su presentazione, da parte degli interessati, di una domanda debitamente giustificata, entro il limite dei quantitativi fissati proporzionalmente, ai quali si riferisce l'articolo 1, paragrafo 1.

A tal fine, entro il 31 marzo 1991 l'interessato inoltra alla competente autorità tedesca incaricata della gestione del sistema di aggiudicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, apposita domanda, corredata in particolare di uno dei documenti indicati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 986/89, che ha scortato il trasporto del prodotto. Detta autorità rilascia una licenza che attesta che il prodotto in questione è ammesso a beneficiare del disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3576/90. Qualora i quantitativi totali per i quali è richiesto il rimborso superino quelli fissati conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, il quantitativo al quale si riferisce ciascuna domanda è ridotto in proporzione del superamento.

Il rimborso è effettuato prima del 31 luglio 1991.

Articolo 4

La Germania comunica alla Commissione, entro il 20 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotto che hanno beneficiato della sospensione, operando una distinzione a seconda della natura della sospensione medesima e della categoria del prodotto.

La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso si applica a decorrere dal 3 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi medio annui (hl)	
		Spagna	Portogallo
2009 60	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti : — Succhi di uva (compresi i mosti di uva)	0	0
2204 30	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole ; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 : — altri mosti di uva		
2204 10	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole ; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 : — Vini spumanti — altri vini ; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) :	226 000	0
2204 21	— — in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri		
2204 29	— — altri		

REGOLAMENTO (CEE) N. 3782/90 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1990
relativo alle misure transitorie nel settore del tabacco greggio applicabili dopo
l'unificazione della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3577/90 prevede, fra l'altro, la facoltà di decidere l'adozione di misure complementari a quelle ivi previste per consentire l'integrazione armoniosa dell'ex Repubblica democratica tedesca nella politica agricola comune;

considerando che nel settore del tabacco greggio, i prezzi, i premi e le restituzioni all'esportazione sono fissati per un determinato raccolto dal regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90⁽³⁾; che, per il raccolto 1990, detti prezzi, premi e restituzioni non si applicano, tenuto conto della data dell'unificazione tedesca, ai tabacchi coltivati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che è necessario autorizzare la Germania ad effettuare, in taluni casi e a decorrere dalla data dell'unificazione, i pagamenti dei prezzi, dei premi e delle restituzioni all'esportazione per i tabacchi coltivati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca del raccolto 1990, attingendo a fondi nazionali; che tuttavia, per evitare distorsioni della concorrenza, gli importi dei prezzi e dei premi erogati non possono essere superiori a quelli stabiliti per il raccolto 1990 dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 1331/90⁽⁴⁾ per le varietà comunitarie corrispondenti alle varietà prodotte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che l'importo delle restituzioni all'esportazione per detti tabacchi non può essere superiore all'importo stabilito dalla Commissione;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2777/90, del 27 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie nel settore del tabacco greggio applicabili dopo l'unificazione della Germania⁽⁵⁾, la Commissione aveva deciso in tal senso, in via provvisoria, per il periodo compreso tra l'uni-

ficazione e il 31 dicembre 1990; che è opportuno proseguire tale sistema oltre questa data in quanto sussistono tuttora le motivazioni che hanno portato a tale decisione;

considerando che occorre fare divieto agli operatori di cumulare premi, prezzi e restituzioni all'esportazione ottenuti da un lato in virtù della normativa nazionale vigente prima del 3 ottobre 1990 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e, d'altro canto, in virtù della normativa comunitaria applicabile a partire dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Germania è autorizzata a versare, attingendo a fondi nazionali, i prezzi, i premi e le restituzioni all'esportazione previsti dal regolamento (CEE) n. 727/70 per le varietà di tabacco raccolte nel 1990 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. I prezzi e i premi di cui al paragrafo 1 pagati con fondi nazionali non possono superare i prezzi e i premi stabiliti per la varietà corrispondente in virtù del regolamento (CEE) n. 1331/90.

3. Le restituzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 pagate con fondi nazionali non possono superare l'importo stabilito dalla Commissione per la varietà corrispondente.

Articolo 2

1. La Germania provvede a che i prezzi, i premi e le restituzioni all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 727/70 non vengano pagati attingendo a fondi comunitari relativamente alle varietà di tabacco raccolte nel 1990 o precedentemente sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. La Germania comunica quanto prima alla Commissione le misure adottate per assicurare l'osservanza del paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3783/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante misure transitorie applicabili nel settore delle sementi dopo l'unificazione tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3577/90 prevede tra l'altro la possibilità di adottare provvedimenti a complemento delle misure oggetto di tale regolamento, per garantire l'integrazione armoniosa del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agraria comune;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1239/89⁽³⁾, prevede la facoltà di concedere un aiuto alla produzione di sementi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1546/75 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2811/86⁽⁵⁾, il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi si considera intervenuto il 1° agosto successivo all'inizio di ogni campagna di commercializzazione; che il 1° agosto 1990 il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non apparteneva alla Comunità; che, conseguentemente, gli aiuti comunitari non si applicano alla campagna di commercializzazione 1990-1991 per quanto concerne le sementi raccolte sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che è quindi necessario autorizzare la Germania a concedere, per la campagna 1990-1991, aiuti alla produzione nazionale di alcune sementi raccolte sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che al fine tuttavia di evitare qualsiasi distorsione di concorrenza gli importi dell'aiuto non possono essere superiori a quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1240/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa per le campagne di commercializzazione 1990-1991 e 1991-1992 gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1979/90 della Commis-

sione⁽⁷⁾, per le specie comunitarie corrispondenti alle specie prodotte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che nel regolamento (CEE) n. 2778/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili nel settore delle sementi dopo l'unificazione tedesca⁽⁸⁾, la Commissione stessa aveva inserito, a titolo provvisorio per il periodo compreso tra l'unificazione e il 31 dicembre 1990, una disposizione in tal senso; che, dato il perdurare della situazione di cui sopra, è opportuno continuare ad applicare il regime di cui trattasi oltre la data citata;

considerando che il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca appartiene già alla Comunità; che il fatto generatore del diritto all'aiuto comunitario per le sementi raccolte nel 1991 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca si considererà intervenuto il 1° agosto 1991, che segue l'inizio della campagna di commercializzazione 1991-1992; che è pertanto opportuno limitare al 31 luglio 1991 la validità dell'autorizzazione concessa alla Germania, in modo da escludere la possibilità di un cumulo di aiuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Germania è autorizzata a concedere, fino al 31 luglio 1991 ed attingendo a risorse nazionali, un aiuto per le sementi prodotte sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, corrispondente agli aiuti alla produzione previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

2. L'importo dell'aiuto nazionale di cui al paragrafo 1 per una determinata specie non può superare l'importo dell'aiuto fissato nel regolamento (CEE) n. 1240/89, per una specie corrispondente raccolta nei territori facenti parte dalla Comunità prima dell'unificazione tedesca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 157 del 19. 6. 1975, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 12. 7. 1990, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 34.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3784/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 7 e l'articolo 25,

considerando che il coefficiente utilizzato per calcolare il prezzo dei bovini adulti, nonché gli elementi che servono a determinare i loro prezzi ed a rilevare i prezzi dei bovini di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg, sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità ed al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1683/90⁽⁴⁾;

considerando che, in seguito alla riunificazione tedesca ed in vista della seconda tappa dell'adesione del Portogallo, occorre adeguare gli allegati del suddetto regolamento per quanto concerne i coefficienti utilizzati per il calcolo e gli elementi di determinazione dei prezzi;

considerando che, data l'evoluzione degli afflussi su alcuni mercati della Germania e della Gran Bretagna, è necessario modificare l'elenco dei mercati rappresentativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 610/77 sono modificati nel modo seguente:

1) L'allegato I è sostituito dal seguente testo:

** ALLEGATO I*

Coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.
⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 157 del 21. 6. 1990, pag. 30.

Germania	23,6
Belgio	3,6
Danimarca	2,6
Spagna	6,2
Francia	24,9
Grecia	0,8
Irlanda	6,9
Italia	10,3
Lussemburgo	0,2
Paesi Bassi	5,5
Portogallo	1,5
Regno Unito	13,9 *

2) L'allegato II è così modificato:

a) Nell'elenco che figura nella parte C, punto 1, sono aggiunti il mercato e le qualità considerate seguenti:

	<i>Bullen/Ochsen</i>	<i>Coefficienti di conversione in peso vivo</i>
* Schwerin	U	58
Potsdam	R	56
Magdeburg	O	52
	<i>Kühe</i>	
Erfurt	R	54
	O	50
Dresden	P	46
	<i>Färsen</i>	
	U	58
	R	56
	O	52 *

b) L'elenco delle categorie, qualità e coefficienti che figura nella parte C, punto 2, è sostituito dal seguente testo:

*** 2. Categorie, qualità e coefficienti**

<i>Categorie di qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Bullen A	27,5
Bullen B	11,7
Bullen C	5,4
Ochsen A	1,0
Ochsen B	0,3
Färsen A	10,1
Färsen B	5,2
Färsen C	1,8
Kühe A	9,0
Kühe B	20,0
Kühe C	6,6
Kühe D	1,4 *

c) Dopo la parte K è aggiunta la parte seguente :

• L. PORTOGALLO

1. Mercati rappresentativi (regioni di quotazione)

<i>Mercati</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>	<i>Qualità considerate</i>
Entre Douro e Menho	30	Novilhos, Novilhas e Vacas
Beira Litoral	20	Novilhos, Novilhas e Vacas
Ribatejo Oeste	20	Novilhos, Novilhas e Vacas
Alentejo	30	Novilhos, Novilhas e Vacas

2. Categorie, qualità e coefficienti

<i>Categorie e qualità</i>	<i>Coefficienti di conversione in peso vivo</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Entre Douro e Minho		
Novilho R	58-60	42
Novilha O	53-55	21
Vaca O	48-50	31
Boi R	52-55	6
Beira Litoral		
Novilho R	58-60	59
Novilha O	53-55	25
Vaca O	48-50	16
Ribatejo Oeste		
Novilho R	58-60	64
Novilha R	53-55	16
Vaca O	48-50	20
Alentejo		
Novilho R	58-60	68
Novilha O	53-55	22
Vaca O	48-50	10 *

d) Nell'elenco che figura nella parte J, punto 1, i mercati di Launceston, Sturminster Newton e

Boroughbridge, sono sostituiti rispettivamente dai mercati di Avon, Bideford e Thirsk.

3) L'allegato III è così modificato :

a) Nell'elenco dei mercati rappresentativi che figura nella parte C, punto 1, è soppresso il mercato di « Kassel, tutte le qualità » e sono aggiunti all'elenco il mercato e le qualità considerate seguenti :

<i>Mercati</i>	<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di conversione in peso vivo</i>
• Schwerin	Media di tutte le qualità	60
Potsdam	Media di tutte le qualità	60
Magdeburg	Media di tutte le qualità	60
Erfurt	Media di tutte le qualità	60
Dresden	Media di tutte le qualità	60 *

b) Dopo la parte K è aggiunta la seguente parte :

• L. PORTOGALLO

1. Mercati rappresentativi (regioni di quotazione)

<i>Mercati</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>	<i>Qualità considerate</i>
Entre Douro e Menho	45	Media delle qualità
Beira Litoral	30	Media delle qualità
Ribatejo Oeste	25	Media delle qualità

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di conversione in peso vivo</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Vitelos	60	100 *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso si applica per la prima volta ai fini del calcolo dei prelievi in vigore a decorrere dal 7 gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3785/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 19/82 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione prevista dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2569/90 ⁽⁵⁾, riguarda in particolare i titoli rilasciati nell'ambito di accordi di autolimitazione e contiene, nell'allegato III, l'elenco degli organismi dei paesi terzi autorizzati al rilascio dei titoli di esportazione;

considerando che, a seguito dell'unificazione della Germania, non è più necessaria l'indicazione, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 19/82, dell'organismo della ex Repubblica democratica tedesca incaricato del rilascio dei titoli di esportazione; che occorre pertanto sopprimere il punto XIII dell'allegato III di detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto XIII dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 19/82, è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3786/90 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1990****che fissa i coefficienti di ponderazione necessari per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CEE) n. 1761/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,considerando che il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro; che è opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/83/CEE⁽⁴⁾;

considerando che, in seguito all'unificazione della Germania, si è prodotto un aumento del patrimonio suinicolo di questo Stato membro e che, inoltre, nella prospettiva

dell'avvio della seconda tappa dell'adesione del Portogallo, si rivela necessario un adeguamento dei coefficienti di ponderazione fissati dal regolamento (CEE) n. 1761/90 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1761/90 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 25.

ALLEGATO

Coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato

Belgio	5,7
Danimarca	8,0
Germania	30,0
Grecia	1,1
Spagna	14,8
Francia	10,7
Irlanda	0,8
Italia	8,1
Lussemburgo	0,1
Paesi-Bassi	12,0
Portogallo	2,2
Regno Unito	6,5

REGOLAMENTO (CEE) N. 3787/90 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1990
che modifica il regolamento (CEE) n. 2123/89 che stabilisce l'elenco dei mercati
rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità è stato stabilito dal regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1786/90⁽⁴⁾;

considerando che, a seguito dell'unificazione tedesca e nella prospettiva dell'inizio della seconda tappa di adesione del Portogallo, è necessario adattare o fissare i centri di quotazione o mercati di questi Stati membri, modificando pertanto l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità, figurante nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89 è modificato come segue:

1) Il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'insieme dei centri di quotazione seguenti: Kiel, Hamburg, Bremen, Hannover, Oldenburg, Münster, Düsseldorf, Trier, Frankfurt am Main, Stuttgart, Nürnberg, München, Schwerin, Potsdam, Magdeburg, Erfurt, Dresden ».

2) È aggiunto il seguente testo:

« 12. L'insieme dei mercati seguenti: Famalicão, Coimbra, Leiria, Montijo, Póvoa da Galega, Rio Maior, Évora, Monchique ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 54.

DECISIONE N. 3788/90/CECA DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

relativa all'instaurazione di misure tariffarie transitorie per i prodotti contemplati dal trattato CECA a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1992 per tenere conto dell'unificazione tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la tariffa applicata ai prodotti contemplati dal trattato CECA si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che l'ex Repubblica democratica tedesca aveva concluso con la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, l'Unione Sovietica e la Jugoslavia, numerosi accordi relativi allo scambio annuo di merci specifiche a dazio nullo in quantitativi massimi o fino a valori massimi ; che l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso trattati di cooperazione e d'investimenti a lungo termine con la Cecoslovacchia, la Polonia e l'Unione Sovietica che, secondo i termini in essi definiti, daranno luogo a forniture a dazio nullo di prodotti contemplati dal trattato CECA ancora per molti anni ;

considerando che il primo tipo di accordi non verrà rinnovato dopo il 31 dicembre 1990 ; che il secondo tipo di accordi sarà rinegoziato a livello della Comunità, della Germania o imprese private, ma che questo processo di rinegoziato si protrarrà per qualche tempo ;

considerando che i quantitativi o valori massimi indicati in tali accordi non comportano obblighi giuridicamente vincolanti tra le parti ; che l'inadempimento dei medesimi non può quindi dar luogo ad alcuna compensazione da parte della Comunità ;

considerando che occorre pertanto attenuare, durante un periodo transitorio, gli effetti dell'unificazione tedesca sui due tipi di accordi, onde evitare gravi ripercussioni per le imprese situate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in Bulgaria, in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Polonia, in Romania, in Unione Sovietica e in Jugoslavia, poiché la stabilità economica di questi paesi potrebbe risentirne ;

considerando che, per i motivi di cui sopra, è opportuno sospendere temporaneamente i dazi della tariffa applicata ai prodotti contemplati dal trattato CECA a favore dei prodotti originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia, oggetto dei summenzionati

accordi tra l'ex Repubblica democratica tedesca e questi paesi, fino ai quantitativi o valori massimi ivi menzionati ;

considerando che, date le speciali circostanze dell'unificazione tedesca, è opportuno limitare la suddetta sospensione dei dazi ai prodotti interessati, unicamente nella misura in cui sono immessi in libera pratica sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che occorre prendere disposizioni onde determinare l'origine delle merci che beneficeranno della sospensione dei dazi ;

considerando che, tenendo conto delle difficoltà inerenti alla loro applicazione e del fatto che taluni dei loro effetti non sono prevedibili, occorre sottolineare il carattere transitorio di queste misure e limitarne l'applicabilità per un biennio sino al 31 dicembre 1992 ;

considerando che è opportuno prevedere misure speciali, nonché la procedura di attuazione per l'eventualità che la sospensione temporanea dei dazi provochi o minacci di provocare grave pregiudizio a un settore dell'industria comunitaria ;

considerando che la presente decisione implica una deroga alla raccomandazione n. 1—64 dell'Alta autorità della CECA, relativa al rafforzamento della protezione tariffaria per i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità ;

considerando che questa decisione inoltre non affetta le competenze degli Stati membri in materia di politica commerciale menzionate all'articolo 71 del trattato ;

previa consultazione del Comitato consultivo e con il parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. A decorrere dal 3 ottobre 1990, data dell'unificazione tedesca, e fino al 31 dicembre 1992, i dazi doganali applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la CECA, compresi i dazi antidumping attualmente in vigore, sono sospesi per i prodotti che sono originari della

Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia e che sono contemplati negli accordi elencati negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3568/90 del Consiglio ⁽¹⁾ per i quantitativi e i valori massimi fissati nei medesimi accordi; gli elementi essenziali di tali accordi saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a condizione che:

— l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione avvenga sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che i prodotti siano ivi consumati o soggetti a una trasformazione che conferisce loro l'origine comunitaria ⁽²⁾;

— a sostegno della dichiarazione per l'immissione in libera pratica sia esibita una licenza, rilasciata dalle competenti autorità tedesche, e attestante che i prodotti in questione sono ammessi a beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1.

3. La Commissione e le autorità tedesche competenti prendono le misure necessarie a garantire che il consumo finale dei prodotti in questione, ovvero la loro trasformazione tramite cui viene acquisita l'origine comunitaria, abbiano luogo nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

Per la determinazione del carattere originario dei prodotti di cui all'articolo 1, si applica il regolamento (CEE) n.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1769/89 ⁽⁴⁾.

Articolo 3

1. Se la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 1 arreca grave pregiudizio in uno o più Stati membri ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, porre un termine alla sospensione dei dazi per il prodotto in questione.

2. Si segue la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Articolo 4

La Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 1° ottobre 1991, in merito al funzionamento del sistema messo in atto, alle quantità di prodotti che ne hanno beneficiato e allo stato della rinegoziazione degli impegni sussistenti.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ Il controllo di questa utilizzazione sarà effettuato conformemente alle disposizioni pertinenti in materia di destinazione particolare [Regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare — GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 81].

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.

DECISIONE N. 3789/90/CECA DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1990****che modifica la decisione n. 322/89/CECA recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato consultivo e con il parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando che occorre promuovere gli investimenti necessari per rendere competitiva la struttura dell'industria siderurgica dell'ex Repubblica democratica tedesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*All'articolo 5, secondo trattino, della decisione n. 322/89/CECA della Commissione ⁽¹⁾, è aggiunto il testo seguente :

« o nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ».

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 8.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che modifica la decisione 89/471/CEE relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/668/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, terzo comma,

considerando che con la decisione 89/471/CEE⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 90/346/CEE⁽⁵⁾, la Commissione ha autorizzato alcuni metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania;

considerando che in alcuni macelli situati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca le carcasse di suino sono spellate all'atto della macellazione e le pelli sono destinate alla fabbricazione di cuoio; che non è possibile applicare i metodi di classificazione previsti dalla decisione 89/471/CEE alle carcasse di suino sprovviste della pelle;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3220/84 prevede, all'articolo 6, terzo comma, la possibilità di deroghe per il rilevamento del prezzo dei suini macellati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1992;

considerando che il volume delle carcasse di suini spellate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca si può stimare al 10 % al massimo della produzione commerciale, con una tendenza al ribasso, il che consente di limitare al 31 dicembre 1992 la continuazione di tale prassi; che questa situazione giustifica l'esclusione delle carcasse di suino sottoposte a tale trattamento dalla classificazione delle carcasse e dal sistema di rilevamento dei prezzi dei suini macellati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 89/471/CEE è inserito il seguente articolo:

« Articolo 4 bis

Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca le carcasse di suino sprovviste della pelle sono escluse, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1992, dall'applicazione della presente decisione e del regolamento (CEE) n. 3220/84. »

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 10. 8. 1989, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 48.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
